

Capitolato d'Oneri

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957 ed ai sensi della L.R. 15 febbraio 2009 n.4 e del D.P.G.R. 21 febbraio 2013 n. 2/R)

per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dagli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo **Rio dell'Asino**, costituito da:

- **ha 9,88 circa di acero-tiglio-frassineto ceduo in conversione, faggeta cedua in conversione, faggeta d'alto fusto su ceduo in conversione**
- **quintali 7.782 di legna da ardere (comprensivi di n. 383 alberi di faggio, acero di monte e frassino di classe diametrica 30 o superiore numerati e sottoposti a martellata)**

in territorio e di proprietà del Comune di **Garessio**, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art. A1 - Il Comune di **Garessio**, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo in località **Galero**, denominato **Rio dell'Asino**, assegnato al taglio in data 09/04/2014 dal tecnico incaricato.

Art. A2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di **€ 12.420,00** (diconsi euro dodicimilaquattrocentoventi/00).

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative.

Prima di procedere all'offerta, le ditte partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera sia pure approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco d'altofusto, garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

Art. A3 - Il materiale legnoso posto in vendita, come riportato nel *Progetto degli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo Rio dell'Asino in loc. Galero* consiste in:

- **ha 9,88 circa di acero-tiglio-frassineto ceduo in conversione, faggeta cedua in conversione, faggeta d'alto fusto su ceduo in conversione**
- **quintali 7.782 di legna da ardere (comprensivi di n. 383 alberi di faggio, acero di monte e frassino di classe diametrica 30 o superiore numerati e sottoposti a martellata)**

Art. A4 - La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art. 73 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso o comunicazione e darà, a

richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. A5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare alla offerta, nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

- 1) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, da cui risulti:
 - l'iscrizione come Ditta Boschiva alla C.C.I.A.A., con indicazione o nominativo della persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Per le cooperative dovrà anche essere dichiarata l'iscrizione nel registro prefettizio;
 - l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte ai sensi dell'art.31 del D.P.G.R. 21 febbraio 2013 n. 2/R e s.m.i.;
 - che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che tali situazioni non sono avvenute nel quinquennio anteriore alla gara;
 - la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali e per contributi sociali secondo la legislazione del Paese di residenza.
- 2) Eventuali acquirenti stranieri, provenienti da paesi membri della CEE, dovranno esibire certificato di iscrizione come ditta boschiva rilasciato dalle competenti autorità nazionali, corrispondente a quanto richiesto per le ditte italiane.
- 3) La quietanza rilasciata dalla Tesoreria del Comune di Garessio, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € 248,40 o altra forma di garanzia autorizzata.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in assegni circolari intestati a favore del Comune di Garessio.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, contratto, registrazione martellata e collaudo, che sono tutte a totale carico della ditta. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, la ditta sarà obbligata a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà alla ditta, la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, l'utilizzazione boschiva verrà sospesa e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nel presente capitolato.

- 4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.
- 5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

Art. A6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. A7 – La ditta, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolata per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non siano divenute esecutive. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, o nel caso che la detta approvazione

non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, la ditta potrà ottenere lo scioglimento del contratto e restituzione del deposito previsto dall'Art. A5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. A8 - Il verbale di gara, da sottoscrivere subito dai componenti della Commissione di gara, verrà approvato dal Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. A9 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della gara, l'Aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria del Comune di Garessio un deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dello Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% (dicesi diecipercento) dell'importo del contratto, o altra forma di garanzia prevista dalla legge. In caso di morte, fallimento, o di altro impedimento dell'Aggiudicatario, il Comune di Garessio venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Dovrà essere destinato a opere di miglioramento del patrimonio forestale dell'Ente proprietario, a norma dell'art.131 e seguenti del RD 30.12.23 n° 3267, il 10% dell'importo del prezzo di aggiudicazione.

Tale somma dovrà essere versata dall'Aggiudicatario su apposito capitolo del bilancio comunale, vincolato per l'esecuzione di opere di migliorie boschive a termine dell'art.6 della Legge Regionale 04.09.57 n° 57.

Art. A10 - Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. A9 entro il termine ivi previsto, il Comune di Garessio potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, escluso ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. A11 - Con la stessa comunicazione dell'aggiudicazione della vendita da farsi all'Aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

Copia della comunicazione e delle quietanze di versamento del deposito cauzionale e della prima rata del prezzo di aggiudicazione saranno rimessi al Corpo Forestale dello Stato che provvederà a comunicare il giorno in cui il proprio incaricato procederà alla consegna, alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario e dell'Aggiudicatario.

L'incaricato del Corpo Forestale dello Stato darà atto nel relativo verbale firmato dall'Aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, di prescrizioni particolari attinenti il taglio, il concentramento e l'esbosco e del termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora il Corpo Forestale dello Stato lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'Aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da sottoporre all'intervento selvicolturale.

Nel caso che l'Aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non

avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente Art. A9 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. A12 - L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario stesso, in uno dei seguenti modi:

- a) 100% prima della stipula del contratto;
- b) - 40% prima della stipula del contratto
-60% entro mesi sei dalla consegna e comunque prima di rimuovere il legname dall'imposto camionabile.

Il 60% di cui sopra potrà anche, previa autorizzazione dell'Ente proprietario, essere versato entro i termini di scadenza dell'utilizzazione di cui al successivo Art. A14 e l'Aggiudicatario potrà rimuovere il legname dall'imposto camionabile, subordinatamente alla costituzione di fideiussione bancaria a garanzia del pagamento della 2° rata. Il pagamento della 2° rata potrà essere differito, anche solo per una parte, previo assenso del Comune, a seguito di impegno a corrispondere al Comune gli interessi, in misura pari agli interessi passivi gravanti sul Comune in caso di anticipazione di cassa presso la tesoreria.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente Art. A11.

Art. A13 - L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed al suo incaricato alla consegna ed alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. A14 - Il taglio, l'esbosco e la sistemazione dei residui della lavorazione **dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data dell'Autorizzazione Regionale rilasciata il 09/04/2014. Pertanto, il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato il giorno 08/04/2016**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il termine dei lavori all'ente proprietario e al Corpo Forestale dello Stato. Per ogni mese di ritardato termine dei lavori sarà applicata una penale contrattuale di euro 150,00.

Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla scadenza dei lavori, l'Ente proprietario avrà facoltà di rescindere il contratto, richiedendo al Corpo Forestale dello Stato il collaudo della tagliata.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. A15 - L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art. A11.

Art. A16 – Confini del lotto:

- nord-est: **pista forestale**;

- sud-ovest: **bosco comunale;**
- sud-est: **bosco comunale;**
- nord-vest: **bosco comunale e affluente anonimo del Rio dell'Asino.**

I confini del lotto sono stati materializzati sul terreno mediante segni (linee o anellature) di vernice di colore giallo apposti su rocce e alberi di confine.

Art. A17 – Marcatura del lotto: doppio bollo di vernice di colore rosso o arancione al fusto, a monte e a valle e bollo al piede sulle piante da abbattere di classe diametrica inferiore alla classe 30.

Bollatura con vernice di colore rosso o arancione al fusto ed al piede, specchiatura e numeratura progressiva al fusto e al piede con martellata con sigillo "TO850A", su tutti gli esemplari da abbattere di diametro uguale o superiore alla classe 30 (ovvero di almeno 27,5 cm).

Art. A18 – Disciplinare speciale di utilizzazione forestale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale secondo le norme tecniche stabilite dal vigente "Regolamento forestale di attuazione dell'Art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n.4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e nel rispetto dell'Autorizzazione Regionale rilasciata dal Settore Montagna dell'Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con D.D. n. 869 del 09/04/14, che viene allegata al presente Capitolato d'Oneri e di questo è parte integrante:

a) Piante o superficie arborea da utilizzare:

- ***ha 9,88 circa di acero-tiglio-frassineto ceduo in conversione, faggeta cedua in conversione, faggeta d'alto fusto su ceduo in conversione***
- ***n. 383 piante d'alto fusto di faggio, acero di monte e frassino di diametro maggiore di 27,5 cm.***

b) Piante da riservare dal taglio:

- ***tutte le piante non contrassegnate sul fusto ed al piede con bolli di vernice rossa o arancione.***

c) Al termine dell'intervento la copertura arborea residua, così come definita dal vigente "Regolamento forestale di attuazione dell'Art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n.4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", non dovrà comunque essere inferiore al valore medio del 50,00%, con riferimento all'intera superficie oggetto dell'intervento.

d) L'intervento dovrà essere eseguito nei periodi previsti dalle normative vigenti.

Art. A19 – Apertura di linee di esbosco a fune

L'apertura delle linee di esbosco a fune previste in progetto dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi del vigente "Regolamento forestale di attuazione dell'Art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n.4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", delle Norme nazionali e/o regionali in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del volo.

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario la predisposizione della documentazione tecnico-progettuale e la presentazione agli enti competenti delle necessarie richieste per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi delle Norme di cui al comma precedente e gli oneri da ciò derivanti.

L'Impresa aggiudicataria non potrà in alcun modo procedere all'installazione delle attrezzature

di esbosco via cavo senza prima avere ottenuto le autorizzazioni di legge di cui ai commi precedenti. Queste dovranno essere trasmesse in copia all'Ente proprietario prima di procedere all'apertura delle linee di esbosco.

B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art .B1 - Rispetto delle norme forestali

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato, sia del vigente "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n.4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", sia dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. 869 del 09/04/14, sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. B2 - Piante ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati e le linee di esbosco a cavo saranno assegnate al taglio e stimate dal tecnico forestale abilitato incaricato dall'Ente proprietario.

Si specifica che, ai sensi della D.D. n. 869 in data 09/04/14, l'abbattimento degli alberi per fare luogo alle linee di esbosco a fune, quando non già contrassegnati per il taglio, dovrà essere compensato con una pari riduzione, al di fuori delle linee di esbosco, degli alberi destinati al taglio, che pertanto non potranno essere abbattuti. La variazione dovrà essere verbalizzata in contraddittorio con l'Impresa esecutrice, mediante integrazione dei piedilista di martellata (diametri >27,5 cm) e di cavallettamento (diametri <27,5 cm). I piedilista definitivi dovranno essere consegnati all'Autorità Regionale, che potrà così provvedere alla integrazione dell'Autorizzazione.

Art. B3 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) *I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o dopo la consegna qualora prevista.*
- b) *Nei lotti boschivi costituiti da piante d'altofusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero ed il bollo di vernice presenti sulla ceppaia delle piante da tagliarsi; sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.*
- c) *Il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.*
- d) *Il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dalle normative.*
- e) *Per quanto riguarda le piante d'altofusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate o non numerate o non indicate col segno di croce, anche se morte in piedi.*
- f) *Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovranno essere avvisati l'Ente e la Stazione Forestale competente per territorio.*
- g) *Andranno abbattute ed esboscate tutte le piante prive di valore economico indicate col segno di croce.*
- h) *La ramaglia e i residui della lavorazione andranno concentrati e/o distribuiti negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione.*
- i) *L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti e su quelli indicati nelle cartografie del Progetto; tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al termine dei lavori di*

esbosco.

- j) *Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.*

Art. B4 - Penalità

Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) *Euro 50 per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista (art.B3a).*
- b) *Euro 6 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile o per mancata trascrizione del numero sul ceppo (art.B3b).*
- c) *Euro 12 per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte (art.B3c).*
- d) *Euro 12 per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti (art.B3d).*
- e) *Per ogni pianta non martellata, non numerata, non indicata col segno di croce o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.(art.B3e, B3f, B3g).*
- f) *Euro 12 per ogni pianta indicata col segno di croce non tagliata ed esboscata (art.B3h).*
- g) *Euro 5 per ogni ara in cui non sia stata effettuata la concentrazione della ramaglia negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione (art.B3i).*
- h) *Euro 500 per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso ed assegno del Corpo Forestale dello Stato o non risistemato al termine dei lavori di esbosco (art.B3j).*
- i) *Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di Euro 20 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 50 se poteva essere evitato, a stima del Collaudatore (art.B3k).*

Art. B5 - Sospensione del taglio

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nel taglio del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Corpo Forestale dello Stato salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. B6 - Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato:

- a) *a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in modo che vi si possa transitare liberamente;*
- b) *a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;*
- c) *a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del*

legname;

d) ad esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

L'Aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente che ne valuterà la compatibilità con gli strumenti urbanistici adottati.

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti.

Art. B7 - Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente proprietario.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico forestale abilitato appositamente designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'intervento selvicolturale come avanti determinata.

L'Aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in loro assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

Art. B8 - Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. B9 - Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. B10 - Assicurazione operai

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Art. B11 - Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. B12 - Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e

contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e liberando l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. B13 - Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. B 8 e B13.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. B14 - Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla Legge 18 novembre 1923, n.2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827 e dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale.

Art. B15 - Divieto di subappalti

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi all'utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

Art. B16 - Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: *“agli effetti tutti dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato, che approva incondizionatamente”*.

C) CONDIZIONI SPECIALI

Art. C1 - Lo svincolo del deposito cauzionale, previsto all'art. 9 del presente capitolato, è subordinato alla presentazione, da parte dell'Aggiudicatario, di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta acquirente.

Art. C2 - Il presente Capitolato diverrà esecutivo e si potrà procedere alla vendita del materiale legnoso solo dopo che l'Ente avrà adottato regolare determinazione di approvazione degli atti.

Art. C3 - L'Aggiudicatario ha l'obbligo di denunciare al Comune e alla Stazione C.F.S. competente per territorio tutti i danni arrecati al bosco da eventi naturali o da terzi: in caso di mancata denuncia il danno rilevato sarà comunque addebitato all'Aggiudicatario.

Garessio, lì 28 aprile 2014

Il Tecnico

Alessio Degioannini
(dottore forestale)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario di cui all'Art.B16:

(località, data)

(firma)